



# **COMUNE DI MONZUNO**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**Provincia di Bologna**

Via Casaglia, 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

---

## **CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA ANNO 2009**

A seguito della sottoscrizione della preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2009 da parte delle delegazioni sindacali e di parte pubblica avvenuta il giorno 18 gennaio 2010, nonché della certificazione del Revisore del conto sulla compatibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo con i vincoli di bilancio, il giorno 23 marzo 2010 ha luogo l'incontro tra:

l'Amministrazione comunale di Monzuno nella persona del Dott. Celestino Tranfaglia – Segretario Comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con atto di Giunta comunale n. 18 del 17 febbraio 2010,

ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e delle Rappresentanze sindacali unitarie:

Organizzazioni sindacali territoriali: CGIL/FP nella persona del Sig. Carlo Negroni, CISL/FPS nella persona del Sig. Velentino Restani

R.S.U. nelle persone del Sig. Fabio Indovini.

Al termine della riunione hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2009 applicabile al personale dipendente del Comune di Monzuno.

## **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2009, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente di questo Comune con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato.

## **Art. 2 – DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto ha validità per l'anno 2009 e comunque fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali per l'utilizzo delle risorse.

Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa decorrenza espressamente prevista dal presente contratto.

Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo o sino all'approvazione del nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

## **Art. 3 – INDENNITA'**

### **Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo notturno – riposo compensativo**

La fattispecie è regolamentata all'art. 24 del C.C.N.L. 14/09/2000.

Il riposo compensativo, di cui all'art. 39 del C.C.N.L. 14/09/2000 aggiunto dall'art. 16 del C.C.N.L. 05/10/2001, di una intera giornata lavorativa spettante al personale che è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale per la giornata delle consultazioni elettorali o referendarie è relativo ad una intera giornata lavorativa che si intende:

di 6 ore (sei) per chi ha l'orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali;

di 7.12 ore (sette ore e dodici minuti) per chi ha l'orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali,

di 6.30 ore (sei ore e trenta minuti) per chi ha l'orario di lavoro articolato su due settimane: una di cinque giorni lavorativi e l'altra di sei giorni lavorativi.

### **Indennità di turno**

La fattispecie è regolamentata all'art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000.

La liquidazione dell'indennità di cui sopra avverrà in base a prospetti riepilogativi mensili presentati dal Responsabile dell'Area interessato al Servizio Personale debitamente compilati e sottoscritti dal dipendente e dal Responsabile di Area o Servizio competente. Il pagamento avverrà entro il secondo periodo di paga utile dalla consegna del modulo stesso al Servizio Personale.

### **Indennità rischio**

La fattispecie è regolamentata all'art. 37 del C.C.N.L. 14/09/2000.

L'indennità di rischio, nella misura prevista dalla normativa vigente, viene erogata a tutto il personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale.

L'indennità di rischio compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

### **Indennità di maneggio valori**

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

Tale personale viene individuato dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

Gli importi di tale indennità sono stabiliti come segue:

| <b>VALORI MEDI MENSILI MANEGGIATI</b> | <b>IMPORTO INDENNITA' GIORNALIERA</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fino a € 50,00                        | € 0,52                                |
| Da € 50,01 a € 140,00                 | € 0,80                                |
| Oltre € 140,00                        | € 1,30                                |

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui sopra.

La liquidazione dell'indennità di cui sopra avverrà in base a prospetti riepilogativi presentati dal Responsabile dell'Area interessato al Servizio Personale debitamente compilati e sottoscritti dal dipendente e dal Responsabile di Area o Servizio competente. Il pagamento avverrà entro il secondo periodo di paga utile dalla consegna del modulo stesso al Servizio Personale.

### **Indennità di reperibilità**

La fattispecie è regolamentata all'art. 23 del C.C.N.L. 14/09/2000.

Vengono individuate le seguenti aree per le quali l'Amministrazione può istituire il servizio di pronta reperibilità:

- servizio di protezione civile (servizio tecnico e polizia municipale);
- servizio di Stato Civile e cimiteriale;
- servizio viabilità (servizio tecnico e polizia municipale);
- servizio T.S.O. (servizio polizia municipale).

I turni di reperibilità, con la individuazione dei dipendenti che debbano assicurare il

servizio, saranno fissati all'inizio del periodo interessato (di norma individuato nel mese) dal Responsabile dell'Area o Servizio.

La liquidazione dell'indennità di cui sopra avverrà in base a prospetti riepilogativi mensili presentati dal Responsabile dell'Area interessato al Servizio Personale debitamente compilati e sottoscritti dal dipendente e dal Responsabile di Area o Servizio competente. Il pagamento avverrà entro il secondo periodo di paga utile dalla consegna del modulo stesso al Servizio Personale.

### **Indennità per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate**

La fattispecie è prevista all'art. 17 lett. e) del C.C.N.L. 01/04/1999.

Le presenti indennità sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle categorie A, B, C che svolgono continuamente o saltuariamente attività disagiate. Per lavoro disagiato si intende il lavoro prestato in condizioni e in tempi che incidono sfavorevolmente o indirettamente sulla vita psico-fisica del dipendente compresa la sfera affettiva e il tempo libero.

In particolare si individuano quali attività disagiate rientranti in questa fattispecie:

#### **Indennità di disagio per particolare articolazione orario - autisti di scuola bus:**

Tale indennità viene riconosciuta per l'impegno gravoso e l'orario disagiato a cui sono sottoposti dipendenti impegnati ad erogare la loro prestazione lavorativa nell'ambito di un servizio attivo per almeno nove ore • con un orario di lavoro giornaliero ed individuale articolato di norma su tre rientri con sei timbrature giornaliere. A tale personale (autisti di scuolabus) viene riconosciuta una indennità giornaliera di € 4,13.

La liquidazione dell'indennità di cui sopra avverrà in base a prospetti riepilogativi mensili presentati dal Responsabile dell'Area interessato al Servizio Personale debitamente compilati e sottoscritti dal dipendente e dal Responsabile di Area o Servizio competente. Il pagamento avverrà entro il secondo periodo di paga utile dalla consegna del modulo stesso al Servizio Personale.

### **Indennità di responsabilità**

Relativamente all'anno 2009, tale indennità, viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato dell'area delle posizioni organizzative e al personale di categoria C al quale vengono attribuite posizioni di rilevanti responsabilità procedimentale.

Il personale a cui attribuire tale indennità viene individuato dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

Tale indennità viene corrisposta annualmente.

## **Indennità per specifiche responsabilità**

La fattispecie è prevista dall'art. 17 lett. i) del C.C.N.L. 01/04/1999.

A fine di compensare le specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C, D attribuite con atto formale degli Enti e per compensare i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli uffici per le relazioni con il pubblico e compensare infine le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile vengono riconosciute le seguenti indennità:

Indennità di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe fino ad un massimo di € 300,00

Indennità di Ufficiale elettorale fino ad un massimo di € 300.00

Indennità uffici URP fino ad un massimo di € 300.00

Indennità Protezione Civile fino ad un massimo di € 300.00

Il personale a cui attribuire tali indennità ed il relativo compenso viene definito dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

Tale indennità viene corrisposte annualmente.

## **ART. 4 – RIDUZIONE ORARIO – Art. 22 C.C.N.L. 01/04/1999.**

Al personale del Servizio della Polizia Municipale che è adibito a regimi di orario articolato in più turni finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata a decorrere dal 1° aprile 2009, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto sopra sono fronteggiati con la riduzione del lavoro straordinario e con le modifiche che sono state apportate negli assetti organizzativi.

Al fine del riconoscimento della riduzione di orario di cui sopra il Responsabile dell'Area Polizia Municipale relazionerà il risparmio ottenuto con la riduzione del lavoro straordinario e il miglioramento del servizio ottenuto al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno relativamente all'anno 2009.

## **ART. 5 - STRAORDINARIO**

La fattispecie è prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999.

All'inizio di ciascun anno, con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa, viene costituito un fondo specifico per la gestione dello straordinario.

Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999 vanno a confluire nel Fondo Risorse Decentrate – parte variabile – ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera m) del C.C.N.L. 01/04/1999: la quantificazione viene effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa.

La liquidazione delle ore di straordinario prestate, desunte dai prospetti riepilogativi rilasciati dal servizio gestione assenze/presenze avviene periodicamente, di norma, almeno due volte all'anno.

Il dipendente può scegliere se farsi liquidare la prestazione di lavoro straordinario o se recuperare le ore effettuate.

Verificata la capienza del Fondo dello straordinario, vengono comunque liquidate d'ufficio le prestazioni straordinarie eccedenti un saldo di 60 (sessanta) ore.

La liquidazione delle ore di straordinario, inoltre, può avvenire anche su richiesta dei dipendenti interessati in base a prospetti presentati dai dipendenti stessi al Servizio Personale debitamente compilati e sottoscritti dal dipendente stesso e dal Responsabile di Area o Servizio competente. Il pagamento avverrà, di norma, entro il secondo periodo di paga utile dalla consegna del modulo stesso al Servizio Personale.

## **ART. 6 – PROGRESSIONI ECONOMICHE**

A parziale modifica di quanto previsto nel Contratto decentrato integrativo relativo all'anno 2008, sottoscritto in data 29 maggio 2009, le R.S.U., non essendo riuscite a presentare alcuna piattaforma e non volendo ledere diritti già acquisiti dai lavoratori, relativamente alle progressioni orizzontali dell'anno 2009 dovranno essere utilizzate le stesse schede di valutazione utilizzate per la corresponsione del premio incentivante la produttività.

Si confermano i medesimi criteri previsti dai precedenti contratti integrativi decentrati.

La decorrenza economica della progressione orizzontale è il 1° gennaio 2009.

Viene riconfermata anche la tabella sotto riportata relativa al requisito di anzianità che occorre avere al 31/12/2008.

**REQUISITO DI ANZIANITA' NELLA POSIZIONE ECONOMICA NECESSARIO PER LE  
SELEZIONI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE**

|   |           |           |            |            |            |            |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>PERCORSO<br/>"A"</b>                   | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>A3</b>  | <b>A4</b>  |            |            |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica | 2 anni    | 2 anni    | 2 anni     | 2 anni     |            |            |
| <b>PERCORSO<br/>"B"</b>                   | <b>B1</b> | <b>B2</b> | <b>B3</b>  | <b>B4</b>  | <b>B5</b>  | <b>B6</b>  |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica | 2 anni    | 2 anni    | 2 anni     | 2 anni     | 2 anni     | 3 anni     |
| <b>PERCORSO<br/>"BG3"</b>                 |           |           | <b>BG3</b> | <b>BG4</b> | <b>BG5</b> | <b>BG6</b> |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica |           |           | 2 anni     | 2 anni     | 2 anni     | 3 anni     |
| <b>PERCORSO<br/>"C"</b>                   | <b>C1</b> | <b>C2</b> | <b>C3</b>  | <b>C4</b>  |            |            |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica | 3 anni    | 3 anni    | 3 anni     | 3 anni     |            |            |
| <b>PERCORSO<br/>"D"</b>                   | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>D3</b>  | <b>D4</b>  | <b>D5</b>  |            |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica | 3 anni    | 3 anni    | 4 anni     | 4 anni     | 4 anni     |            |
| <b>PERCORSO<br/>"DG3"</b>                 |           |           | <b>D3</b>  | <b>DG4</b> | <b>DG5</b> |            |
| Anzianità nella<br>posizione<br>economica |           |           | 4 anni     | 4 anni     | 4 anni     |            |

**ART. 7 - FONDO PRODUTTIVITA'**

La somma rimanente (dopo avere liquidato le varie indennità) viene distribuita in base ai criteri indicati nel contratto decentrato integrativo dell'anno 2005.

Le schede di valutazione al 31/12/2009 saranno prese in considerazione solamente per la liquidazione della produttività.

Per le schede di valutazione relative alle progressioni orizzontali attribuite dal 1° gennaio 2010 si rimanda alla proposta di accordo decentrato che presenteranno le R.S.U. per l'anno 2010, salvo diversi accordi.

Delegazione Trattante di parte pubblica:

Tranfaglia Celestino – Presidente

F.to Celestino Tranfaglia

Parte Sindacale:

Negrone Carlo – CGIL

F.to Carlo Negrone

Restani Valentino – CISL

F.to Valentino Restani

Indovini Fabio – RSU

F.to Fabio Indovini